

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3078

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPODICASA, VENTURA, BERRETTA, BURTONE, CAPANO,
CAUSI, D'ANTONI, MINNITI, NICOLAIS, ANTONINO RUSSO,
SAMPERI, SCILIPOTI, SIRAGUSA**

Disposizioni per la copertura assicurativa
dei danni subiti dalle vittime di richieste estorsive

Presentata il 21 dicembre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le Forze dell'ordine e la magistratura sono concordi nel rilevare il momento di difficoltà delle organizzazioni criminali dovuto al successo di varie operazioni di polizia che hanno portato alla cattura di numerosi esponenti di vertice della mafia. Ma il colpo più duro al potere dei *clan* di stampo mafioso, proprio perché rappresenta un salto culturale, è arrivato dalla società civile e, *in primis*, dagli industriali che « con atti concreti si sono schierati contro l'organizzazione mafiosa, assumendosi precise responsabilità e rischi personali, testimoniando l'inizio di un percorso virtuoso nell'ambito di una graduale estensione della cultura della legalità ».

Ed è proprio dalla necessità di favorire la diffusione di una cultura della legalità che nasce questa proposta di legge. Si intendono realizzare sinergie ed efficaci forme di collaborazione tra le Forze di polizia e gli operatori economici e sociali attivi sul territorio, per sviluppare strategie e iniziative condivise nel contrasto al fenomeno dell'estorsione, sostenendo la denuncia da parte delle vittime.

Con questa proposta di legge si intendono sostenere e incoraggiare gli imprenditori che decidono di denunciare intimidazioni di natura mafiosa, tentativi di estorsione, richieste di pizzo o ogni altra vessazione da parte di *racket* malavitosi.

È prevista la stipula di una copertura assicurativa, a carico dello Stato, per i beni di proprietà delle persone oggetto di intimidazione mafiosa ovvero di tentativi di estorsione che denuncino le minacce. La copertura assicurativa rappresenta un utile strumento di contrasto alla mafia: gli imprenditori, liberati dalle preoccupazioni del temuto danno all'azienda o ai mezzi di produzione e garantiti sulle eventuali perdite economiche connesse alle ritorsioni mafiose, riacquisirebbero la forza di rifiutare il ricatto e di denunciare la minaccia subito trovando un sostegno concreto delle istituzioni.

La risarcibilità immediata dei danni subiti per intimidazione « spunterebbe » le armi della criminalità organizzata, ridurrebbe la possibilità di realizzare le estorsioni e rappresenterebbe uno strumento efficace nel contrasto alla mafia e al contesto di omertà e di paura che essa crea e alimenta con le sue azioni violente.

La copertura assicurativa garantirà il risarcimento totale di tutti i beni che potrebbero essere danneggiati o distrutti in un contesto di tentativo di estorsione, di imposizione di pizzo e di richieste di vario genere in danno di imprenditori, aziende, professionisti od operatori economici in genere che abbiano denunciato le minacce e collaborato con gli organi inquirenti.

Con tale misura verrebbero, quindi, vanificati l'effetto intimidatorio e l'incisività delle minacce di ritorsione.

Il soggetto richiedente la copertura assicurativa dovrà aver informato gli organi inquirenti in modo completo e totale della richiesta estorsiva subita, dell'identità ovvero di ogni altra notizia utile a individuare i soggetti che hanno operato il tentativo di estorsione.

Il costo del premio assicurativo posto a carico dell'erario è una misura economica di lieve entità ma che consentirebbe un utilizzo efficace delle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, spesso inutilizzate.

Grazie a questo ulteriore strumento si vedrebbe rafforzata l'azione svolta dalle associazioni *antiracket*, aggiungendo all'azione di tutela svolta dall'associazionismo, per chi decida di opporsi al *racket*, la garanzia della sicurezza economica.

La denuncia da parte degli imprenditori rappresenta uno strumento di straordinario impatto nella lotta alla criminalità: essa, infatti, produce un effetto emulativo creando un circuito virtuoso di fiducia nelle istituzioni. La presente proposta di legge, garantendo gli operatori economici che intendano denunciare le richieste estorsive da eventuali danni subiti, intende concorrere all'aumento delle denunce dei tentativi estorsivi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Copertura assicurativa dei danni subiti dalle vittime di richieste estorsive).

1. Al fine di sostenere e di incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, il Commissario per il coordinamento delle iniziative *antiracket* e *antiusura*, sulla base dell'istruttoria operata dal Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, di cui all'articolo 19 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, e successive modificazioni, stipula coperture assicurative in favore delle vittime di richieste estorsive che forniscono all'autorità giudiziaria un rilevante contributo nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione di fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori delle richieste estorsive, o del delitto dal quale è derivato un danno, ovvero di reati connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale.

2. Le polizze assicurative di cui al comma 1 del presente articolo sono stipulate a valere sulle risorse del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive istituito ai sensi dell'articolo 18 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, di seguito denominato « Fondo ».

ART. 2.

(Beneficiari).

1. La stipula della polizza assicurativa di cui all'articolo 1, ovvero il rimborso dei premi assicurativi, è concessa agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, al fine di ristorarli da eventuali danni a beni mobili o immobili, ovvero lesioni personali, ovvero da un danno sotto forma di mancato guadagno inerente all'attività

esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad aderire a richieste estorsive, o per ritorsione alla mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione anche ambientale.

ART. 3.

(Revoca dei benefici).

1. Il Fondo procede alla revoca dei provvedimenti di copertura assicurativa e al recupero delle somme già erogate nel caso in cui i soggetti indicati all'articolo 2, in relazione alle denunce presentate, abbiano reso dichiarazioni false o reticenti.

ART. 4.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

